

# LA GARANZIA NELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO

**CONSUMATORI  
INDIPENDENTI**

Cittadinanzattiva  
Confconsumatori  
Movimento consumatori  
Movimento difesa del cittadino  
Unione nazionale consumatori

Programma generale di intervento 2005-2006  
della Regione Emilia Romagna realizzato con l'utilizzo dei fondi del Ministero  
per lo Sviluppo Economico

## SOMMARIO:

<a href="#">1. Fonti normative: dalla Direttiva 1999/44/CE al “Codice del Consumo”</a>	Pag. 3
<a href="#">2. Caratteristiche della nuova garanzia</a>	“ 5
<a href="#">3. Ambito applicativo</a>	“ 7
3.1 Ambito di applicazione oggettivo	
3.1.1 Particolari categorie di beni mobili	
3.1.2 Nozione di “contratto”	
3.2 Ambito di applicazione soggettivo	
<a href="#">4. Rapporti tra vendita di diritto comune e vendita di consumo</a>	“ 15
4.1 Principi generali	
4.2 Aspetti particolari	
<a href="#">5. Conformità al contratto (art. 129 C.d.C.)</a>	“ 17
5.1 Obblighi e responsabilità del venditore	
5.2 Requisiti di conformità	
5.3 Imperfetta installazione	
<a href="#">6. Diritti del consumatore (art. 130 C.d.C.)</a>	“ 21
6.1 Diritto al ripristino della conformità del bene	
6.2 Riparazione o sostituzione	
6.3 Riduzione del prezzo o risoluzione del contratto	
6.4 Difetto di conformità di lieve entità	
<a href="#">7. La tutela del venditore (art. 131 C.d.C.)</a>	“ 28
<a href="#">8. Beni usati (art. 128 comma 3 e art. 134 comma 2 C.d.C.)</a>	“ 31
<a href="#">9. Termini (art. 132 C.d.C.)</a>	“ 33
9.1 Decadenza dai diritti	
9.2 Prescrizione dell’azione	
9.3 Prova del difetto	
<a href="#">10. Garanzia convenzionale (art. 133 C.d.C.)</a>	“ 39
<a href="#">11. Carattere imperativo delle disposizioni (art. 134 C.d.C.)</a>	“ 41
<a href="#">12. Tutela in base ad altre disposizioni (art. 135 C.d.C.)</a>	“ 43
<a href="#">13. Azioni inibitorie (art. 139 C.d.C.)</a>	“ 44

## 1) FONTI NORMATIVE: DALLA DIRETTIVA 1999/44/CE AL “CODICE DEL CONSUMO”

Fino al 2002, la normativa italiana in materia di garanzie nel contratto di vendita era essenzialmente contenuta negli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile.

L'obbligo del venditore di garantire che il bene venduto fosse esente da vizi aveva termine di un anno dalla consegna, con onere per l'acquirente di “denunciare” il vizio (cioè di contestarlo formalmente al venditore) entro otto giorni dalla sua scoperta. Il termine annuale era derogabile, con possibilità di ridurlo con il consenso delle parti.

Tale normativa aveva carattere generale e non distingueva né tra diverse tipologie di beni, né fra diversi soggetti protagonisti del rapporto contrattuale di compravendita.

L'Unione Europea, allo scopo di armonizzare le normative degli Stati membri in materia, e con l'ulteriore obiettivo di innalzare il livello di protezione dei consumatori, secondo un principio generale espresso dal Trattato UE, ha emanato la **Direttiva 1999/44/CE del 25 maggio 1999**.

Tale Direttiva impegnava gli Stati membri a recepire nel proprio ordinamento la normativa in essa contenuta, riguardante “*taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo*”.

Il legislatore italiano ha adempiuto all'obbligo di recepimento con il **Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002**, entrato in vigore il 23 marzo 2002.

Poiché la Direttiva non riguarda tutti i contratti di vendita, ma circoscrive il proprio ambito di intervento in termini sia oggettivi che soggettivi, e poiché, d'altra parte, all'epoca non esisteva ancora un "corpo normativo" organico in materia di diritti dei consumatori, la scelta del nostro legislatore fu quella di **"novellare" il Codice Civile.**

Il D.Lgs. 24/2002, introduceva, cioè, nel Codice Civile, nella parte dedicata al contratto di vendita, e di seguito alla disciplina della vendita di beni mobili, una sezione dedicata alla "vendita dei beni di consumo" costituita da otto articoli (**da 1519bis a 1519nonies**) aventi il contenuto della direttiva comunitaria.

La nuova disciplina delle garanzie a tutela dei consumatori nella vendita di beni mobili si è così affiancata alla normativa codicistica preesistente, rimasta in vigore per tutti i casi che si pongono al di fuori dell'ambito di applicazione della riforma.

Successivamente, con **Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005**, in vigore dal 23 ottobre 2005, è finalmente entrato in scena, nel nostro ordinamento, il **Codice del Consumo**, corpo normativo organico che raccoglie e coordina numerose disposizioni di tutela dei consumatori succedutesi nel tempo, abrogando, contemporaneamente le fonti precedenti.

La normativa sulle garanzie nella vendita dei beni di consumo è stata quindi scorporata dal Codice Civile, mediante **l'abrogazione degli artt. da 1519bis a 1519nonies**, e ricondotta nell'alveo naturale del Codice

del Consumo, in ciò seguendo, del resto, gli auspici contenuti nella stessa relazione di accompagnamento al D.Lgs. 24/2002.

Al termine di questo percorso, dunque, la disciplina “*su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo*”, voluta dal legislatore comunitario nel 1999 (Dir. 1999/4/CE), dopo una breve ospitalità ricevuta da Codice Civile fra il 2002 e il 2005, è ora approdata agli **artt. da 128 a 135 del nuovo Codice del Consumo**, ove, collocata nella Parte IV “*Sicurezza e qualità*”, ne costituisce il Titolo III “*Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo*”, Capo I “*Della vendita dei beni di consumo*”.

## **2) CARATTERISTICHE DELLA NUOVA GARANZIA**

La nuova garanzia, introdotta nel nostro ordinamento su impulso comunitario al duplice scopo di armonizzare le normative degli Stati membri e di elevare il livello di protezione dei consumatori, presenta, come caratteri fondamentali, un **ampliamento temporale**, una **estensione di contenuto** e una **maggiore responsabilizzazione del venditore**.

Sotto il primo profilo, la precedente durata legale era di un anno, il vizio doveva essere denunciato entro otto giorni dalla scoperta, e la durata annuale era derogabile: le parti potevano, cioè, concordare una durata più breve. Questo faceva sì che in alcuni casi, il consumatore, contraente

debole rispetto al venditore, fosse costretto ad accettare una garanzia di durata più breve imposta dal venditore o dal produttore

La nuova garanzia ha **durata biennale** e il difetto di conformità deve essere contestato al venditore entro **due mesi** dalla sua scoperta. Inoltre, per i beni nuovi, la durata biennale della garanzia è **inderogabile** dalle parti.

Quanto al contenuto, la precedente forma di garanzia faceva riferimento ai “**vizi**” della cosa, cioè a suoi difetti intrinseci di fabbricazione o di funzionamento.

Le nuove norme introducono una protezione più ampia del consumatore, utilizzando il più ampio concetto di “**difetto di conformità**”: il consumatore deve avere la garanzia che il bene acquistato è non solo esente da vizi, ma anche conforme a quanto pattuito con il venditore attraverso il contratto di vendita.

Infine, la nuova normativa elimina alla radice ogni equivoco sulla individuazione del soggetto **responsabile della garanzia** nei confronti del consumatore.

Questo soggetto è individuato **sempre e comunque nel venditore**, il quale non potrà rimandare il consumatore a rapportarsi direttamente con il produttore o con un altro soggetto a monte nella catena distributiva (produttore, distributore, grossista, vettore, ecc.). E' in ogni caso il venditore a dovere farsi carico di ogni onere nei confronti del consumatore, ed è il venditore il soggetto a cui il consumatore sarà legittimato a fare causa nel caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla garanzia. Spetterà al venditore, quando eventualmente ne ricorrano i

presupposti, rivalersi nei confronti di soggetti diversi a cui il difetto di conformità possa essere imputato.

### **3) AMBITO APPLICATIVO**

#### **3.1 Ambito di applicazione oggettivo**

Il nuovo sistema di garanzie si applica alla **vendita di beni di consumo**. Oltre che ai contratti di vendita, l'applicazione si estende anche ai contratti di **permuta**, di **somministrazione**, di **appalto**, di **opera**, e a tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo.

Occorre sottolineare che tutti i contratti tipici equiparati alla vendita prevedono il **trasferimento della proprietà di un bene mobile dietro il pagamento di un corrispettivo**. Per questo motivo restano esclusi dall'ambito di applicazione i contratti in cui non si verifichi il trasferimento della proprietà, come la locazione o il leasing finanziario, ovvero che non prevedono il pagamento di un corrispettivo dal consumatore al professionista come il comodato o la donazione.

Per bene di consumo si intende **qualsiasi bene mobile**, anche da assemblare.

Oltre agli immobili, sono **esclusi** solamente:

1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;

- 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
- 3) l'energia elettrica.

### **3.1.1 Particolari categorie di beni mobili compresi nella garanzia**

Su alcune tipologie di beni mobili si è subito acceso un dibattito se dovessero oppure no essere sottoposti alla nuova disciplina più favorevole al consumatore. In altri casi, da parte dei venditori vi è una particolare e ingiustificata resistenza a riconoscere l'operatività della garanzia biennale. Di seguito si fa cenno ad alcuni casi riscontrati nella prassi. Nei casi dubbi, si tenga presente, tuttavia, che i beni mobili che il legislatore ha voluto sottrarre alla garanzia biennale sono espressamente elencati dall'art. 128, comma 2, C.d.C. (→ precedente paragrafo 3.1), che tale elenco è tassativo e non può, pertanto essere esteso in via interpretativa ad altri beni che non vi siano espressamente indicati.

#### a) Autovetture

Subito dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 24/2002, recante le norme sulle garanzie oggi trasfuse nel Codice del Consumo, alcune associazioni di categoria sostennero che la nuova disciplina non era applicabile alla vendita di automobili. La tesi si fondava sull'argomento che le

automobili sono beni soggetti a registrazione al pari degli immobili, e che, quindi, per analogia con questi ultimi, avrebbero dovuto considerarsi sottratte alla nuova normativa sulla vendita di beni mobili.

L'argomento era palesemente capzioso: l'*automobile* è un bene mobile per definizione; l'obbligo di registrazione al P.R.A. è esclusivamente finalizzato alla pubblicità del trasferimento di proprietà a tutela dei terzi, e nulla ha a che vedere né con la natura del bene (che rimane mobile), né con i rapporti contrattuali tra venditore e acquirente.

#### b) Telefoni cellulari

Alcuni rivenditori, soprattutto in alcune catene della grande distribuzione, espongono cartelli in cui si comunica alla clientela che la garanzia sui telefoni cellulari è limitata a pochi giorni, con l'ulteriore restrizione costituita da un limite di traffico telefonico effettuato. In alcuni casi si aggiunge che la garanzia è esclusivamente quella fornita dal produttore.

Tutto ciò è assolutamente arbitrario e illegittimo. Non esiste alcuna norma che consente di ipotizzare che i telefoni possano essere sottratti alle garanzie introdotte con le norme in esame. Si tratta, sotto questo profilo, di beni di consumo come gli altri, a cui si applica la garanzia biennale a prescindere dal traffico effettuato, e della cui conformità è in primo luogo il venditore a rispondere verso il consumatore (→ v. capitolo 6).

Ciò ha cominciato a trovare conferme anche in giurisprudenza. Infatti, con sentenza del 22/3/2005, il Giudice di Pace di Bari ha affermato che << *Nel caso di acquisto di un telefonino difettoso trova applicazione l'art. 1519 sexies c.c. (ora art 132 C.d.C. – n.d.r.)*>>.

c) Software

Da più parti sono stati manifestati dubbi circa l'applicabilità della nuova disciplina alla vendita di programmi informatici (software). Stante il carattere tassativo dell'elenco dei beni esclusi (art. 128, comma 2, C.d.C. → paragrafo 3.1), sembra di potere condividere il principio affermato dal Tribunale di Monza con sentenza 1/3/2005: << *La vendita di software rientra nella nozione di bene mobile destinato al consumo. Pertanto il consumatore acquirente deve denunciare il difetto di conformità dei programmi consegnati entro due mesi dalla data della scoperta del difetto (art. 1519 sexies c.c.- ora art. 132 C.d.C. n.d.r.)*>>.

Rimangono tuttavia esclusi il software oggetto di licenza e di contratto di sviluppo.

### **3.1.2 Nozione di “contratto”**

Occorre tenere presente che per “**contratto**” si intende non solo quello stipulato in forma scritta, ma qualsiasi accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1421 c.c.). Dunque, concludiamo un contratto ogni volta che acquistiamo qualcosa, anche se, nella maggior parte dei casi non vi sarà forma scritta.

In tutti questi casi, per fare valere la garanzia da cui il nostro acquisto è assistito, avremo il problema di dimostrare quando, presso quale venditore e a quale prezzo abbiamo acquistato quel determinato bene.

Sarà importante, a tale fine, **conservare elementi che ci consentano di fornire prova del nostro acquisto**: in primo luogo lo scontrino, ma eventualmente anche la matrice dell’assegno o il cedolino della carta di credito, la confezione, la documentazione illustrativa, la garanzia del produttore.

### **3.2 Ambito di applicazione soggettivo**

La disciplina di cui agli artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo non si applica a qualunque cessione di beni mobili fra chiunque effettuata. Scopo della normativa in esame è quello di attenuare lo squilibrio contrattuale tra venditore e acquirente, tutelando quest'ultimo quando si trova nella posizione di "contraente debole" nei rapporti con il venditore. Tale squilibrio di forze si verifica quando il venditore è venditore professionale e l'acquirente è consumatore. La normativa in esame si applica, pertanto, solo ai contratti **tra venditore e consumatore**.

**Venditore** è qualsiasi persona (sia fisica che giuridica; sia pubblica che privata) che utilizza contratti di vendita, o comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale. E' esplicitamente esclusa dalla nozione di venditore, e quindi dall'ambito di applicazione della normativa, l'Autorità giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni esecutive.

**Consumatore** è qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Pertanto, le norme sulle garanzie sui beni di consumo **non si applicano** quando:

- colui che vende opera al di fuori della propria (eventuale) attività imprenditoriale (ad esempio nel caso di compravendita di un veicolo tra privati);
- colui che acquista opera nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale (ad esempio il professionista che compra un computer per il proprio studio)

Tuttavia, **se un imprenditore o un professionista opera come consumatore**, e cioè compie l'acquisto non in funzione della propria attività, ma per un uso personale, estraneo all'attività imprenditoriale o professionale esercitata, allora, per quello specifico acquisto, sarà considerato consumatore, e rientrerà nell'ambito di applicazione delle norme sulle garanzie dei beni di consumo.

E' il caso, ad esempio, del professionista che acquista un computer non per il proprio studio, ma per uso domestico. Non sono "consumatori", e quindi non potranno avvalersi della presente disciplina, le persone giuridiche, gli enti diversi dalle persone fisiche con finalità non lucrative (associazioni, fondazioni, comitati), e le persone fisiche qualificabili come professionisti.

E' invece considerato "consumatore" il **condominio**.

In tal senso si è infatti pronunciata ampiamente e in modo conforme la giurisprudenza. A titolo di esempio si citano tre pronunce in tal senso: << *Nella nozione di consumatore deve rientrare il condominio di civile abitazione che agisce per scopi estranei all'attività*

*imprenditoriale o professionale eventualmente svolta dai singoli condomini.>> (Giudice di pace Genova, Sez. I, 07/04/2006).*

*<< Deve considerarsi "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 2, c.c., il condominio che stipula con una società di servizi, attraverso l'amministratore condominiale, un contratto di manutenzione del servizio di ascensore: il contratto avente ad oggetto le prestazioni di servizi in favore del condominio, infatti, non vincola l'amministratore - che agisce come mero mandatario dei singoli condomini e non quale organo del condominio - ma i singoli condomini, utenti del servizio di trasporto e di manutenzione dell'elevatore.>> (Trib. Bologna, 03/10/2000).*

## 4) RAPPORTI TRA VENDITA DI DIRITTO COMUNE E VENDITA DI CONSUMO

### 4.1 Principi generali

La “**vendita di consumo**”, introdotta dalla riforma, non sostituisce la disciplina preesistente, ma le si affianca.

Essa, infatti, si applica agli ambiti oggettivo e soggettivo come precedentemente descritti, mentre, al di fuori di tali ambiti, continua a trovare applicazione la **vendita di diritto comune** disciplinata dal Codice Civile.

Inoltre, poichè secondo l’art. 135 C.d.C. “*Le nuove disposizioni non escludono nè limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico*”, le norme del Codice Civile continuano ad applicarsi anche ai contratti tra consumatori e professionisti quando ciò consenta al consumatore di esperire gli **ulteriori rimedi** non previsti dalla nuova normativa (→ capitolo 12).

### 4.2 Aspetti particolari

Un esempio dell’applicazione di tale principio, si ha nel caso di “**aliud pro alio**”, cioè quando la cosa consegnata è non solo difforme, ma completamente diversa da quella contrattata. In tal caso, una volta decorsi i termini per l’attivazione dei rimedi propri della vendita di consumo (→ v. cap. 9), il consumatore potrà avvalersi delle ulteriori

azioni previste dall'art. 1453 cod. civ. nel termine ordinario di dieci anni.

## 5) CONFORMITÀ AL CONTRATTO (ART. 129 C.D.C.)

### 5.1 Obblighi e responsabilità del venditore

Il venditore ha l'**obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita**, ed è responsabile nei suoi confronti per qualsiasi **difetto di conformità** esistente al momento della consegna del bene, e che si manifesti **entro il termine di due anni dalla consegna**.

La responsabilità del venditore verso il consumatore sussiste indipendentemente dal fatto che il difetto sia imputabile a lui, o al produttore, o a qualunque altro soggetto della catena di distribuzione.

### 5.2 Requisiti di conformità

La definizione del concetto di **conformità al contratto**, si trova nell'art. 129 C.d.C.

Un bene di consumo è "conforme al contratto" se concorrono le seguenti circostanze:

- a) è **idoneo all'uso** a cui servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- b) è **conforme alla descrizione** fatta del venditore e possiede le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
- c) presenta le **qualità e le prestazioni** abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto anche conto

delle **dichiarazione pubbliche** fatte da venditore, ma anche dal produttore o da un suo agente o rappresentante, ad esempio attraverso la **pubblicità** o l'**etichettatura**.

L'elenco ha carattere cumulativo, e conseguentemente il venir meno di una sola delle circostanze determina la non conformità del bene, indipendentemente dalla sua gravità. Una prima innovazione portata dalla nuova disciplina rispetto alla disciplina generale della vendita è data dalla nozione di conformità al contratto, che pare ricomprendere l'assenza di vizi della cosa (art. 1490 c.c.), la presenza delle qualità essenziali all'uso a cui la cosa è destinata, la presenza delle qualità promesse (art. 1497 c.c.) già presenti nella disciplina generale della vendita, e l'assenza di vizi di cui alla disciplina del contratto di appalto ed opera alla quale si estende (artt. 1667 e 2226 c.c.), così risolvendo non poche discussioni ancora oggi presenti in dottrina in tema di contratto di vendita.

In tema di pubblicità, per cogliere la vera portata dell'innovazione, basti pensare che se il messaggio prende in considerazione le caratteristiche del prodotto la legge impone che la pubblicità debba essere onesta, palese, veritiera e corretta. Ne consegue che, in caso di pubblicità ingannevole ben potrà il consumatore azionare la nuova disciplina a propria tutela nei confronti del venditore.

Tuttavia, Il fatto che il venditore sia responsabile delle dichiarazioni fatte da altri nella pubblicità o sull'etichetta, risponde certamente a un'esigenza di tutela del

consumatore, la cui determinazione all'acquisto può essere alterata da quelle dichiarazioni. Si tratta tuttavia di un onere particolarmente gravoso per il venditore: pertanto, la legge gli consente, in alcuni casi, di sottrarsi a questa responsabilità. In particolare, in caso di **dichiarazioni pubbliche fatte da altri**, il comma 4 dell'art. 129 stabilisce che **il venditore non è vincolato** alle suddette dichiarazioni **quando può dimostrare** l'esistenza di almeno una delle seguenti circostanze:

- a) il venditore **non era a conoscenza** della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
- b) la dichiarazione è stata **adeguatamente corretta** prima del momento dell'acquisto, in modo da essere conoscibile al consumatore;
- c) la decisione del consumatore di procedere all'acquisto **non è stata influenzata** da quella dichiarazione.

Nel caso in cui il consumatore abbia acquistato il bene per farne un **uso particolare**, diverso da quello a cui sono abitualmente destinati beni dello stesso tipo, l'idoneità a tale uso particolare rientra nella garanzia solo se, al momento dell'acquisto, ciò sia stato portato a conoscenza del venditore e questi l'abbia accettato.

La garanzia non si applica se, al momento dell'acquisto, il consumatore era a **conoscenza del difetto**; se avrebbe dovuto conoscerlo usando l'ordinaria diligenza; o infine, se il difetto deriva da **istruzioni o da materiali forniti dal consumatore stesso**.

Una ulteriore innovazione è costituita dall'introduzione in capo al venditore dell'obbligo di “**consegnare**” al consumatore beni conformi, segnando così un ulteriore momento giuridicamente rilevante oltre a quello in cui avviene la manifestazione del consenso. In base alla nuova disciplina il venditore risponde anche nel caso in cui il difetto di conformità si verifichi successivamente al consenso, ma prima della consegna del bene al consumatore.

### **5.3 Imperfetta installazione**

A volte, il contratto di vendita comprende l'installazione del bene da parte del venditore o sotto la sua responsabilità (si pensi alla vendita di elettrodomestici). In questo caso, il venditore è responsabile della corretta installazione, e l'eventuale difetto di conformità che deriva dalla imperfetta installazione, è equiparato al difetto di conformità del bene per tutte le conseguenze che derivano dall'applicazione delle norme sulla garanzia.

In altri termini, **la garanzia sulla conformità del bene si estende alla sua corretta installazione quando l'installazione sia compresa nel contratto di vendita.**

Lo stesso vale nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, venga da questi installato in modo errato a causa di una **carenza delle istruzioni**. La garanzia, cioè, si estende anche alla correttezza delle istruzioni quando l'installazione sia a carico del consumatore.

## **6) DIRITTI DEL CONSUMATORE (ART. 130 C.D.C.)**

L'art. 130 del Codice stabilisce che il venditore è **responsabile** nei confronti del consumatore per **qualsiasi difetto di conformità** esistente al momento della consegna del bene.

Si tratta, a ben vedere, di una **responsabilità oggettiva**. Non rileva, ai fini dell'applicazione della norma, l'eventuale dolo o colpa del venditore, che è chiamato a rispondere verso il consumatore per il semplice fatto di avergli consegnato un bene non conforme.

Né il venditore potrà liberarsi dalla responsabilità invocando il caso fortuito o avvalendosi di altre circostanze liberatorie, come consentito da alcune norme del codice civile in tema di responsabilità oggettiva (artt. 2050-2054 c.c.).

Non solo: in caso di dolo o colpa del venditore (come nel caso di conoscenza o doverosa conoscibilità del difetto di conformità), questi sarà tenuto a risarcire al consumatore gli eventuali danni subiti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1494 c.c. e 135 Codice del Consumo, secondo il quale "le nuove disposizioni non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".

Pertanto, il consumatore che a causa del difetto di conformità sia stato privato della possibilità di usare il bene, e ciò gli abbia provocato una lesione dei suoi interessi giuridicamente rilevanti, ben potrà chiedere il

risarcimento del danno esistenziale, ove questo ricorra e possa essere provato.

Nel caso in cui si manifesti un difetto di conformità, l'art. 130 individua una serie di **rimedi esperibili secondo una vera e propria gerarchia**:

### **6.1 Diritto al ripristino della conformità del bene**

Nel caso in cui il bene acquistato presenti un “difetto di conformità”, come definito dall'art. 129 (v. capitolo 5), il consumatore ha diritto al ripristino della conformità. Solo quando ciò non avvenga, per impossibilità oggettiva o per negligenza del venditore, il consumatore avrà diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, con restituzione del bene e del prezzo pagato.

### **6.2 Riparazione o sostituzione**

A tal fine, egli può chiedere al venditore di **riparare il bene** o di **sostituirlo**. La scelta tra riparazione e sostituzione spetta discrezionalmente al consumatore, e, sia in un caso che nell'altro, **non può essergli addebitata alcuna spesa** (per mano d'opera, materiali, trasporto, ecc). La libertà di scelta del consumatore tra riparazione e sostituzione incontra un limite solo nel caso in cui il rimedio richiesto sia **oggettivamente impossibile** o **eccessivamente oneroso** rispetto all'altro.

Il rimedio richiesto dal consumatore è “eccessivamente oneroso” se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto di tre elementi:

- il valore che il bene avrebbe senza il difetto di conformità;
- l’entità del difetto di conformità;
- l’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

In questo caso, il venditore può eccepire al consumatore l’eccessiva onerosità del rimedio da lui richiesto, offrendogli il rimedio alternativo, che il consumatore dovrà accettare.

Le riparazioni o le sostituzioni richieste devono essere effettuate **entro un “congruo termine”** dalla richiesta e **non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore.**

Il legislatore non ha voluto fissare un termine uguale per ogni situazione, e ha fatto ricorso a un più flessibile concetto di “congruità” che andrà valutato caso per caso.

### **6.3 Riduzione del prezzo o risoluzione del contratto**

Dopo avere richiesto uno dei rimedi previsti per il ripristino della conformità del bene, il consumatore può richiedere, a sua scelta:

a) una congrua **riduzione del prezzo**, e la conseguente restituzione della differenza, trattenendo il bene così com’è (con il difetto di conformità), oppure

b) la **risoluzione del contratto**, con conseguente restituzione reciproca del bene e del prezzo pagato.

Ciò può avvenire nel caso in cui i rimedi (riparazione o sostituzione) siano entrambi **impossibili o eccessivamente onerosi**; quando il venditore non ha provveduto a porre in essere il rimedio richiesto entro un **termine congruo**; oppure, infine, quando la riparazione o la sostituzione siano avvenute, ma abbiano arrecato **notevoli inconvenienti al consumatore**.

Sia nel caso di riduzione del prezzo, sia nel caso di risoluzione del contratto, l'entità della somma che deve essere restituita dal venditore dovrà essere determinata caso per caso, tenendo conto anche dell'eventuale **uso del bene** che il consumatore abbia fatto precedentemente.

Non mancano perplessità circa le gerarchie adottate dal legislatore, che di fatto privano il consumatore del diritto a chiedere immediatamente la risoluzione del contratto. Nella prassi infatti ricorre di frequente il caso del consumatore che acquista un bene di consumo ad elevato contenuto tecnologico, che dopo un breve tempo si manifesta difettoso. In questi casi la riparazione spesso richiede alcune settimane di tempo, e al consumatore viene restituito un bene difettoso riparato, mentre la sostituzione non gli consente di evitare eventuali difetti di fabbricazione presenti su tutti gli esemplari in commercio. La possibilità di risolvere immediatamente il contratto permetterebbe quindi al consumatore di liberarsi definitivamente del problema e di compiere una nuova

scelta di consumo, sia con riferimento al bene, sia, eventualmente, con riferimento al venditore. La *ratio* della norma, evidentemente, è quella di cercare un dialogo tra le parti, visto anche il valore spesso modesto della lite.

#### **6.4 Difetto di conformità di lieve entità**

L'art. 130, comma 10, del C.d.C., stabilisce che “ *Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.*”

Se ne deduce che **il difetto di conformità è rilevante ai fini della garanzia anche quando è “di lieve entità”**. La norma, infatti, in questo caso esclude solo la possibilità di arrivare alla risoluzione del contratto, ma implicitamente conferma che il consumatore ha ugualmente il **diritto di richiedere la riparazione o la sostituzione del bene acquistato**, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 130.

Inoltre, nel caso di impossibilità o di eccessiva onerosità di questi due rimedi, la norma citata, mentre **esclude il diritto alla risoluzione del contratto**, non esclude affatto l'altra conseguenza, e cioè la riduzione del prezzo.

Ne consegue che, di fronte a un difetto di conformità che possa essere definito “lieve”, il consumatore mantiene il diritto di chiedere la riparazione o la sostituzione come per ogni altro difetto di conformità. **Ma se la riparazione o la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose,**

non gli rimane la scelta tra riduzione del prezzo e risoluzione del contratto: essendo quest'ultima esclusa dall'art. 130, comma 10, il consumatore non potrà restituire il bene acquistato, ma potrà ottenere un'**equa riduzione del prezzo**.

Nel testo della norma resta indefinito il concetto di "lieve entità", e forse era inevitabile, data la pressoché infinita varietà di possibili casi concreti. E' da ritenere che il difetto di conformità debba essere considerato "di lieve entità" quando sia tale da non incidere in modo significativo sulla natura e sulle funzioni del bene. Quando, cioè, abbia una modesta importanza per il consumatore, tale da giustificare una sua pretesa di riparazione o di sostituzione (o in subordine di riduzione del prezzo), ma non anche un diritto alla risoluzione del contratto.

E' necessaria un'ultima considerazione: l'art. 130, comma 10, esclude il diritto alla risoluzione con riferimento ai difetti di lieve entità, non in tutti i casi in cui riparazione e sostituzione non sono avvenute, ma solo ed esclusivamente quando riparazione e sostituzione risultino essere oggettivamente impossibili o eccessivamente onerose. Si tratta della prima delle tre ipotesi in cui l'art. 130, comma 7, C.d.C. attribuisce al consumatore la scelta tra gli strumenti della riduzione del prezzo e della risoluzione.

Il fatto che la norma richiami solo questa prima ipotesi e non le altre due, fa ritenere che, negli altri due casi previsti dal comma 7, il consumatore conserva non solo il diritto

alla riduzione del prezzo, ma anche il **diritto alla risoluzione del contratto**. Ciò avviene se **il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro un termine congruo**; oppure se **la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore**.

## 7) LA TUTELA DEL VENDITORE (ART. 131 C.D.C.)

Per meglio tutelare il consumatore, la legge stabilisce che egli possa fare valere **in ogni caso nei confronti del venditore** i diritti derivanti dalla garanzia di conformità. Ciò anche quando il difetto di conformità non è imputabile direttamente al venditore, ma al produttore, a un precedente venditore della catena distributiva, o a qualsiasi altro intermediario.

In tutti questi casi, nei confronti del consumatore è chiamato a rispondere, inderogabilmente, il venditore finale.

Tuttavia, sarebbe sommamente iniquo che l'onere dei rimedi posti in essere a favore del consumatore restasse a gravare sul venditore finale anche quando il difetto di conformità non è a lui imputabile. Perciò, ferma restando a carico del venditore la responsabilità verso il consumatore, l'art. 131 gli attribuisce un "**diritto di regresso**": entro un anno dall'esecuzione della prestazione a favore del consumatore (riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione) egli può agire in giudizio nei confronti del soggetto a cui il difetto di conformità sia imputabile: **il produttore, un precedente venditore della catena distributiva, o qualsiasi altro intermediario.**

Si ritiene che il venditore possa esercitare l'azione **nei confronti di uno qualunque di questi soggetti**, non essendo tenuto ad agire nei confronti del vero responsabile in forza della generale presunzione di solidarietà ai sensi

dell'art. 1294 c.c. (<<i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge non risulta diversamente>>).

Del resto, sarebbe difficile, e forse troppo oneroso per il venditore finale individuare il vero responsabile in una catena distributiva che può facilmente contare più di 5 soggetti.

Esiste, però, un limite grave: mentre la legge considera giustamente inderogabili e irrinunciabili i diritti che attribuisce al consumatore, in quanto “contraente debole”, viceversa, nel caso del diritto di regresso che il venditore può esercitare contro il produttore o i fornitori a monte, l'art. 131 stabilisce che il venditore ha diritto di regresso “**salvo patto contrario o rinuncia**”.

La rinunciabilità del diritto di regresso è una **scelta discutibile** del legislatore che rischia di ripercuotersi negativamente anche sui rapporti tra venditore finale e consumatore. Il venditore, infatti, mentre è sicuramente contraente forte nei confronti del consumatore, spesso è, a sua volta, contraente debole nei rapporti con i suoi fornitori e con i produttori. Si pensi a piccoli concessionari di automobili nei confronti delle grandi case automobilistiche, o a piccoli commercianti che rivendono nel loro negozio beni prodotti da grandi imprese. Quanto più il venditore finale sarà contrattualmente debole nei confronti del produttore o dei distributori, tanto più sarà costretto a subire le condizioni contrattuali che questi decideranno di imporgli. E quindi la tutela che la legge attribuisce al venditore attraverso il diritto di regresso, è destinata a venire meno, per deroga contrattuale o per

rinuncia, **proprio nei casi in cui il venditore finale è l'anello debole della catena distributiva.** Proprio in quei casi, cioè, in cui al venditore (piccolo commerciante, o imprenditore individuale) costa in proporzione di più adempiere agli obblighi che discendono dalla garanzia verso il consumatore, la legge consente che egli non possa rivalersi nei confronti dei veri responsabili del difetto di conformità. Con il rischio che ciò finisca per determinare una maggiore resistenza all'esercizio dei diritti di garanzia dei consumatori e un conseguente alimentarsi del contenzioso.

## 8) BENI USATI

### (ART. 128 COMMA 3 E ART. 134 COMMA 2 C.D.C.)

Le disposizioni del codice del consumo in materia di garanzie per i beni di consumo si applicano anche alla vendita di beni di consumo usati, sempre che, naturalmente, la vendita abbia luogo tra un venditore professionale e un consumatore.

Il secondo comma dell'art. 134 del Codice del Consumo stabilisce, infatti, che *<< nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità (...) ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno>>*.

Le parti possono concordare una **riduzione temporale della garanzia** (che per i beni nuovi è sempre di due anni). La durata della garanzia, in caso di beni usati, non può comunque essere inferiore a **un anno**.

In questo modo, il legislatore conferma la regola generale della responsabilità biennale del venditore anche per i beni usati, e lascia alle parti la facoltà di ridurre la durata, ma comunque non inferiore a un anno.

Notoriamente, il mercato principe dei beni usati è quello delle automobili. Tuttavia sono frequenti molte altre ipotesi di vendita di beni usati, ciascuno con le proprie caratteristiche di qualità, durata, resistenza, ecc.

Evidentemente il legislatore, nell'impossibilità di stabilire una differente durata minima della garanzia per ciascun tipo di bene usato, ha dettato una regola generale,

derogabile, ma entro certi limiti, e solo per volontà delle parti.

Inoltre, per i beni usati, la garanzia **non copre i difetti derivanti dall'uso normale della cosa**, e si deve tenere conto del tempo di utilizzo precedente. Per questo motivo, assumono particolare importanza le dichiarazioni pubbliche e pubblicitarie sulle caratteristiche specifiche del bene, come ad esempio l'uso, da parte del venditore, di espressioni come "usato garantito", che possono ingenerare la convinzione che ci sia stato un utilizzo normale e una completa e accurata revisione del bene usato.

## 9) TERMINI (ART. 132 C.D.C.)

### 9.1 Decadenza dai diritti

Il venditore è responsabile verso il consumatore per i difetti di conformità del bene che si manifestano **entro 2 anni dalla consegna del bene**.

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità mediante **riparazione** o **sostituzione**, e, in alternativa, ha diritto alla **riduzione del prezzo** o alla **risoluzione** del contratto.

Per potersi valere di questi diritti, il consumatore ha l'onere, nei confronti del venditore, di **denunciare il difetto** di conformità **entro 2 mesi dalla data in cui lo ha scoperto**. Trascorsi due mesi senza avere comunicato al venditore la scoperta del difetto di conformità, il consumatore decade dai diritti che la legge gli attribuisce. Per questa “denuncia dei difetti” la legge non impone forme particolari.

Tuttavia, oltre a rispettare questi termini, il consumatore deve anche mettersi nella condizione di potere dimostrare di averli rispettati. E' quindi **consigliabile usare la forma scritta** sin dall'inizio, effettuando ogni contestazione per raccomandata a.r. o per fax, o comunque con mezzi che consentano di dare prova dell'adempimento degli oneri di comunicazione.

Viceversa, non è necessaria alcuna denuncia della scoperta del difetto in tutti i casi in cui si possa dimostrare che

venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.

## **9.2 Prescrizione dell'azione**

Se, nonostante ogni richiesta avanzata nei termini previsti, il consumatore non ottiene alcun risultato, o perché il venditore contesta la fondatezza del reclamo, o perché mantiene un atteggiamento passivo, rimane la possibilità di agire in giudizio per l'accertamento del proprio diritto e la condanna del venditore al pagamento di quanto dovuto in termini di restituzioni e/o risarcimenti.

**L'azione si prescrive in 26 mesi** che decorrono dalla consegna del bene.

Il termine è evidentemente calcolato sommando i due anni di durata della garanzia e i due mesi concessi al consumatore per denunciare il difetto al venditore dopo che lo ha scoperto: se il difetto si manifesta allo spirare dei due anni dalla consegna, il consumatore ha ancora due mesi di tempo per contestarlo al venditore.

**Il termine di prescrizione di 26 mesi si interrompe** se la denuncia del difetto è accompagnata, o seguita, da una formale "messa in mora" del venditore.

Infatti, L'art. 132 comma 4 C.d.C, che fissa in 26 mesi il termine di prescrizione dell'azione, "*non sottrae tale termine alle cause di **interruzione** di cui gli artt. 2943 e seg. Cod. Civ.*" (principio già enunciato da Cass. 1384/81 e Cass. 9630/99, con riferimento all'art. 1495, 3° co., c.c.).

Per aversi **messa in mora**, in senso tecnico, non è sufficiente la richiesta di attuare uno dei rimedi, e nemmeno una generica richiesta di pagamento di somme: occorre che la contestazione avvenga in forma scritta e che contenga una vera e propria ingiunzione di adempiere entro un termine, e una chiara manifestazione di volontà di agire in giudizio in caso contrario.

### **9.3 Prova del difetto**

La lettura combinata degli articoli 130 comma 1 e 132 comma 1 C.d.C. ci dice che “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi **difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene**” e che “**si manifesta entro il termine di due anni** dalla consegna del bene”.

La garanzia, perciò, opera a favore del consumatore se ricorrono entrambe le condizioni: se il difetto di conformità esisteva già al momento della consegna e se esso si manifesta entro due anni.

Al terzo comma, lo stesso art. 132 divide in due parti il periodo di due anni di durata della garanzia: per i difetti di conformità che si manifestano **nei primi 6 mesi**, si presume, fino a prova contraria, che tali difetti esistessero già alla data della consegna (salvo che ciò sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto); per i difetti che si manifestano nei diciotto mesi successivi, tale presunzione non opera.

Questo non significa affatto che la garanzia legale valga solo per i primi sei mesi: l'art. 132 comma 3 non può limitare a sei mesi un termine che il comma 1 fissa in due anni (inderogabili ai sensi dell'art. 134: → capitolo 11).

In realtà, **ferma restando la durata biennale della garanzia**, il comma 3 dell'art. 132 si limita a regolare diversamente il **regime della prova**, a secondo che il difetto si manifesti nei primi sei mesi o nei successivi diciotto.

Nel primo caso, il carattere "originario" del difetto si presume: toccherà al venditore, eventualmente, fornire la prova contraria.

Nel secondo caso, invece, il consumatore che intende fare valere la garanzia in giudizio, dovrà dimostrare non solo l'esistenza del difetto, ma anche che esso era già presente al momento della consegna.

Questa presunzione semestrale rimane efficace anche se fra le parti è stata pattuita una garanzia convenzionale (→ cap. 10) e anche nel caso di beni usati, in cui la garanzia può essere ridotta a un anno anziché due (→ cap.8).

Questo sia per l'inderogabilità delle disposizioni sulla garanzia legale (art. 134 C.d.C) sia perché l'art. 133 C.d.C. in materia di garanzia convenzionale, stabilisce che quest'ultima deve specificare << *che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti* >> .

In tal senso, il Giudice di Pace di Acireale, con sentenza 22.3.2005, ha affermato: <<*Nella vendita di beni di consumo usati (...) anche nel caso in cui l'acquirente non*

*invochi uno dei rimedi di cui all'art. 1519 quater, secondo comma, c.c. (ora art. 130 C.d.C. – n.d.r.) ma si limiti a denunciare l'inadempimento del venditore alla garanzia convenzionale, è applicabile la presunzione posta dall'art. 1519 sexies, terzo comma, c.c. (ora art. 132, comma 3, C.d.C. – n.d.r.), a norma del quale, se i difetti si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene, si presume che esistessero già a tale data.>>*

In conclusione, questa scissione dei due anni di durata della garanzia in due periodi ai fini del regime della prova, rappresenta uno dei punti di maggiore discussione sulla nuova normativa: ad avviso di molti, potrebbe addirittura limitare la durata “effettiva” della garanzia, a soli 6 mesi dalla consegna, con la conseguenza che l'originario termine di un anno previsto dall'art. 1495, anziché essere raddoppiato, verrebbe di fatto dimezzato!

Per le ragioni sopra citate, e a maggior ragione perché si tratta di una nuova disciplina, è **sempre consigliabile che il consumatore raccolga tutte le prove dei difetti del prodotto prima di consegnarlo per la riparazione**, magari utilizzando filmati, fotografie o avvalendosi di testimoni che possano raccontare lo stato dei fatti.

Per fare un banale esempio, è più volte accaduto a consumatori che avevano acquistato un pc portatile, con esborsi di somme anche superiori ai 1.000 euro, che il venditore (o il centro assistenza), **dopo avere trattenuto il bene per alcuni giorni**, ha negato la riparazione o la sostituzione in quanto uno degli angoli del pc presentava crepe o rotture dovute a urti, il che faceva presumere al

venditore che il portatile fosse caduto al consumatore, con le conseguenze che si possono immaginare.

Ora, è facilmente intuibile che una o più fotografie del portatile scattate dal consumatore il giorno della consegna al venditore, nelle quali appare evidente che gli angoli sono perfettamente integri, permette al consumatore di affrontare serenamente l'eventuale eccezione del venditore, anzi dimostrerà – cosa ancor più grave – che il portatile ha subito l'urto quando era in possesso del venditore o del centro assistenza, con conseguente diritto al risarcimento di eventuali altri danni.

## 10) GARANZIA CONVENZIONALE (ART. 133 C.D.C.)

Alla garanzia legale biennale si può associare una garanzia **ulteriore** (cosiddetta “**garanzia convenzionale**”) con la quale il venditore e/o il produttore assumono **obblighi aggiuntivi** verso il consumatore **senza costi supplementari** per quest’ultimo.

Ne sono esempi la garanzia “**soddisfatti o rimborsati**”, che comporta l’impegno del venditore al rimborso del prezzo o alla sostituzione del bene a semplice richiesta del consumatore; la fornitura di **servizi accessori**, come l’auto sostitutiva durante il tempo necessario per la riparazione o la riparazione a domicilio e/o entro un termine predefinito; l’**estensione della durata** della garanzia legale.

L’art. 133 apre stabilendo che <<La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.>> Si ritiene, pertanto, che la garanzia convenzionale possa essere offerta anche da soggetti diversi dal venditore e dal produttore, quali ad esempio i **distributori intermedi**, o **soggetti terzi** alla catena distributiva, quali ad esempio società di assicurazione.

Il riferimento espresso alla “pubblicità” pare confermare questa teoria. Il *favor* espresso dal legislatore per il consumatore ha portato a ritenere vincolanti anche le comunicazioni di carattere commerciale e promozionale effettuate da terzi, quali ad esempio i distributori dei prodotti, che generalmente sono anelli intermedi della catena distributiva.

E' perciò vincolato alle prestazioni della garanzia ulteriore anche il soggetto che abbia solamente promesso in ambito pubblicitario determinate prestazioni di garanzia ulteriore.

In ogni caso, la garanzia convenzionale può aggiungersi a quella legale, che spetta comunque al consumatore, ma non la esclude.

Essa è **facoltativa**, ma, una volta offerta, diventa **vincolante** per chi la propone.

La garanzia convenzionale deve rispondere ad alcuni **requisiti formali**, e in particolare deve:

- a) specificare che il consumatore è, e rimane, titolare dei diritti derivanti dalla garanzia legale;
- b) indicare l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali per farla valere; la sua durata; la sua estensione territoriale; il nome e il domicilio (o la ditta e la sede) di chi la offre;
- c) essere redatta in lingua italiana ed essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo accessibile.

Per evitare che eventuali vizi di forma vengano strumentalmente invocati da chi ha offerto la garanzia per non adempiere agli obblighi che ne derivano, l'art. 133 C.d.C., ultimo comma, stabilisce che una garanzia non rispondente ai suddetti requisiti "***rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione***".

## 11) CARATTERE IMPERATIVO DELLE DISPOSIZIONI (ART. 134 C.D.C.)

Le norme sulla garanzia contenute nel Codice del Consumo, rappresentano una **tutela minima** a favore del contraente debole, che il legislatore considera non ulteriormente comprimibile. Pertanto, al fine di impedire che si possa scendere al di sotto di tale livello minimo di tutela, l'art. 134 stabilisce la **nullità** di ogni patto *<<anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità>>* volto ad **escludere o limitare preventivamente, anche in modo indiretto**, i diritti riconosciuti dalle suddette norme. Questo significa, ad esempio, che non è possibile, neppure con il consenso del consumatore, ridurre la durata della garanzia per i beni nuovi, escludere particolari categorie di beni dal sistema legale delle garanzie, o ridurre i termini di decadenza o di prescrizione dell'azione. Solo **dopo avere comunicato al venditore il difetto di conformità**, e avere così reso operativi i propri diritti, il consumatore potrebbe rinunciarvi.

E' questo, infatti, il significato dell'espressione "*patto anteriore*". A ben vedere il legislatore non vieta *in toto* la stipula di patti di rinuncia, ma vieta solamente i patti di rinuncia stipulati anteriormente alla comunicazione al venditore del difetto di conformità. Il rilievo non è di poco conto: infatti, se il consumatore sottoscrivesse un patto in data anteriore rinunciando alla possibilità di tutela garantita dalla disciplina, mentre la sottoscrizione

successiva è senz'altro espressione dell'autonomia negoziale delle parti, e ben potrebbe il consumatore decidere, successivamente alla scoperta e alla denuncia del difetto, di limitare i suoi diritti nell'ottica di un accordo di transazione con il venditore, al fine di ottenere almeno parziale soddisfazione delle proprie pretese senza essere costretto ad iniziare una controversia giudiziaria.

La nullità delle clausole può essere **rilevata d'ufficio** dal giudice, ma solo nell'interesse del consumatore.

Un modo **indiretto** di eludere la normativa in esame, consiste nel predisporre una clausola che preveda l'applicazione di una **normativa di un paese non comunitario** che abbia l'effetto di privare il consumatore delle garanzie di tutela introdotte dalle norme comunitarie. Se il contratto ha uno "stretto collegamento" con il territorio di un paese membro dell'UE (ad esempio, il venditore ha sede in Italia, o il contatto è stipulato o deve essere eseguito in Italia), una simile clausola è nulla.

**12) TUTELA IN BASE AD ALTRE DISPOSIZIONI**  
**(ART. 135 C.D.C.)**

Le disposizioni del Codice del Consumo dedicate alle garanzie sulla vendita dei beni di consumo “*non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico*”.

La tutela derivante dalle garanzie contro i difetti di conformità si affianca, quindi, e concorre, con le altre normative di settore esistenti, quali, a esempio, quella contro i **danni da prodotto difettoso** (art. da 114 a 127 C.d.C.); quella sulle **clausole vessatorie** (art. 33 e segg. C.d.C.); quella sui **contratti negoziati fuori dai locali commerciali** (art.45 e segg. C.d.C.), sui **contratti a distanza** (art. 50 e segg. C.d.C.) e sul **diritto di recesso** (art. 64 e segg. C.d.C.); così come pure con altre discipline legislative di carattere generale, non strettamente legate alla tutela del consumatore, come le norme in materia di **invalidità** del contratto (nullità e annullabilità), di **buona fede contrattuale** e di **risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale** o da **inadempimento**.

### 13) AZIONI INIBITORIE (ART. 139 C.D.C.)

Oltre che con le norme di tutela individuale, la disciplina delle garanzie sui beni di consumo, si affianca anche agli strumenti di tutela collettiva degli interessi dei consumatori.

Fra questi, in primo luogo, l'**azione inibitoria**, introdotta nel nostro ordinamento dalla L. 281/98 e ora disciplinata dall'art. 139 C.d.C., di cui sono titolari le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, e che consente di ottenere, per via giudiziaria, la cessazione di *“atti a comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti”* e che siano adottate *“le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate”*.

**WWW**

[cittadinanzattiva.it](http://cittadinanzattiva.it)

[confconsumatori.com](http://confconsumatori.com)

[movimentoconsumatori.it](http://movimentoconsumatori.it)

[mdc.it](http://mdc.it)

[consumatori.it](http://consumatori.it)